

Gazzetta ufficiale

L 114

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
7 maggio 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 369/2009 della Commissione, del 6 maggio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

★ **Regolamento (CE) n. 370/2009 della Commissione, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio** 3

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura ⁽¹⁾** 10

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV Altri atti


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 368/06/COL, del 29 novembre 2006, in merito alla dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato islandese nella società Sementsverksmiðjan hf. (Islanda)** 14

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2008/689/CE della Commissione, del 1° agosto 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 225 del 23.8.2008)** 23



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 369/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2009

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	71,9
	TN	115,0
	TR	141,3
	ZZ	109,4
0707 00 05	JO	155,5
	MA	32,7
	TR	135,3
	ZZ	107,8
0709 90 70	TR	118,7
	ZZ	118,7
0805 10 20	EG	41,2
	IL	60,3
	MA	46,8
	TN	49,5
	TR	98,3
	US	55,4
	ZZ	58,6
0805 50 10	TR	41,7
	ZA	69,9
	ZZ	55,8
0808 10 80	AR	77,4
	BR	71,5
	CA	114,7
	CL	79,5
	CN	94,5
	NZ	102,5
	US	121,6
	UY	71,7
	ZA	81,2
	ZZ	90,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 370/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 142, lettere c), d) e g),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha stabilito nuove norme relative al regime di pagamento unico, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Di conseguenza, occorre adeguare le modalità di applicazione stabilite nel regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Le definizioni stabilite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 devono riflettere l'ammissibilità allargata delle zone nell'ambito del regime di pagamento unico.
- (3) Le disposizioni relative all'ammissibilità che figurano all'articolo 3 *ter* del regolamento (CE) n. 795/2004 sono obsolete e vanno pertanto soppresse. Tuttavia, l'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 include l'utilizzo degli ettari ammissibili per attività distinte da quelle agricole. Occorre stabilire una serie di criteri validi per tutti gli Stati membri.
- (4) Il regolamento (CE) n. 73/2009 mette fine all'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione ed abolisce alcune limitazioni connesse ai diritti all'aiuto rilasciati dalla riserva nazionale, rendendo così obsolete le disposizioni in materia.
- (5) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 795/2004 deve essere chiarito per quanto riguarda i riferimenti al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽³⁾ ed al regolamento (CE) n. 73/2009.
- (6) Il regolamento (CE) n. 73/2009 non prevede più norme speciali relative alla procedura da applicare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Occorre pertanto adeguare le norme pertinenti del regolamento (CE) n. 795/2004.
- (7) Se il contratto di affitto di cui agli articoli 20 e 22 o i programmi di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 795/2004 vengono a termine dopo la data limite per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel corso del primo anno di applicazione, è opportuno prorogare la scadenza fissata per la presentazione della domanda di determinazione dei diritti all'aiuto in modo da lasciare agli agricoltori tempo sufficiente per presentare una domanda che rifletta la situazione effettiva dell'azienda.
- (8) La restrizione regionale stabilita all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 795/2004 va adeguata all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (9) Anche se le disposizioni relative al ritiro obbligatorio dalla produzione sono diventate obsolete, occorre mantenere nel 2009 le condizioni relative al ritiro volontario dalla produzione previsto all'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (10) Allorché gli Stati membri decidono di applicare l'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre fissare la scadenza e il contenuto della relativa comunicazione alla Commissione.
- (11) È necessario prevedere una serie di norme applicabili ai nuovi Stati membri che passano dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico. Queste norme devono coprire in particolare l'assegnazione iniziale di diritti all'aiuto e di diritti speciali nonché la notifica della decisione.
- (12) Il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la concessione di un sostegno diretto nell'ambito del regime di pagamento unico ai produttori di vino, in particolare mediante trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino al regime di pagamento unico. Occorre pertanto adottare le modalità di applicazione relative all'assegnazione dei diritti. Tali modalità di applicazione devono corrispondere a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 795/2004 per il settore degli ortofrutticoli.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

- (13) Per quanto riguarda gli agricoltori cui siano stati assegnati diritti all'aiuto o che abbiano acquisito o ricevuto diritti all'aiuto prima della data limite per la presentazione delle domande di determinazione dei diritti all'aiuto fissata ai sensi del regolamento (CE) n. 795/2004, occorre ricalcolare il valore e il numero dei loro diritti all'aiuto. In questo calcolo non si deve tenere conto dei diritti all'aiuto soggetti a condizioni speciali.
- (14) Gli Stati membri che applicano il modello regionale descritto all'articolo 59, paragrafi 1 e 3, o all'articolo 71 *septies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 devono essere abilitati a fissare il numero di diritti all'aiuto per agricoltore derivanti dal trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino conformemente all'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (15) Occorre prevedere la media regionale nell'ambito della fissazione dell'importo dei diritti all'aiuto in applicazione dell'allegato IX, parte B (regime di estirpazione), del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (16) L'allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 fissa la data a decorrere dalla quale può essere temporaneamente consentita la coltivazione di prodotti secondari nelle regioni in cui i cereali sono generalmente raccolti prima per ragioni climatiche, conformemente all'articolo 38, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009. Su richiesta della Spagna, occorre fissare date diverse per le diverse regioni di questo Stato membro in modo da tenere conto delle diverse condizioni agronomiche e climatiche. Occorre anche aggiornare l'allegato per prendere in considerazione l'ammissibilità degli ortofrutticoli negli Stati membri che non optano per l'integrazione posticipata di tali prodotti.
- (17) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.
- (18) Le modifiche proposte si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue.

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) la lettera a) è soppressa;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) “colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41);»

c) la lettera d) è soppressa;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) “formazioni erbose”, i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (*) le formazioni erbose includono i pascoli permanenti;

(*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»

2) L'articolo 3 *ter* è soppresso.

3) Il seguente articolo 3 *quater* è aggiunto al capitolo 1:

«Articolo 3 *quater*

Utilizzo essenzialmente agricolo

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, allorché una superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività diverse da quelle agricole, tale superficie si considera utilizzata essenzialmente a fini agricoli se l'attività agricola può essere svolta senza essere disturbata in modo significativo dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario dell'attività non agricola.

Gli Stati membri fissano i criteri relativi all'attuazione del disposto del primo comma sul loro territorio.»

4) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il valore unitario di ogni diritto all'aiuto che già detiene può essere aumentato.»

ii) il terzo comma è soppresso;

b) il paragrafo 4 è soppresso.

5) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) il primo e il secondo comma del paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può in particolare assegnare, su richiesta e secondo le disposizioni del presente articolo, diritti all'aiuto agli agricoltori delle zone interessate che dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti all'aiuto che sarebbero o sarebbero stati loro assegnati in virtù dell'articolo 43 del medesimo regolamento e dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 73/2009.

In tal caso, l'agricoltore cede alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto che detiene o che avrebbe dovuto ricevere, tranne i diritti all'aiuto soggetti alle condizioni speciali di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il valore unitario dei diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale è calcolato dividendo l'importo di riferimento dell'agricoltore per il numero di ettari che dichiara.»

6) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I diritti all'aiuto che non sono stati utilizzati vengono riversati nella riserva nazionale il giorno successivo al termine previsto per la modificazione delle domande relative al regime di pagamento unico nell'anno civile in cui scade il periodo previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, e dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 73/2009.»

b) il paragrafo 2 è soppresso.

7) All'articolo 9, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa.

8) All'articolo 12, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La fissazione definitiva dei diritti all'aiuto da assegnare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è subordinata alla presentazione di una domanda di diritti entro i termini previsti all'articolo 21 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.»

9) L'articolo 18 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è soppresso;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il contratto di affitto di cui agli articoli 20 e 22 o i programmi di cui all'articolo 23 scadano dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l'agricoltore interessato può chiedere la fissazione dei propri diritti all'aiuto, dopo la scadenza del contratto di affitto o del programma, entro un termine che gli Stati membri fissano e che non può essere posteriore al termine ultimo per la modifica della domanda di aiuto nell'anno successivo.»

10) All'articolo 23 bis, il secondo comma è soppresso.

11) All'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli agricoltori possono cedere volontariamente diritti all'aiuto alla riserva nazionale.»

12) L'articolo 26 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 50, paragrafo 1, e dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, del suddetto regolamento, definisce la regione al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.»

b) il paragrafo 4 è soppresso.

13) L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Condizioni applicabili al ritiro volontario dalla produzione di cui all'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003

1. Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo, nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo a partire dal 15 luglio oppure, in caso di condizioni climatiche eccezionali, a partire dal 15 giugno negli Stati membri che praticano tradizionalmente la transumanza.

2. Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, per garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e che l'ambiente sia protetto.

Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; in tal caso, esse prevedono che la copertura vegetale non possa essere destinata alla produzione di sementi e non possa essere utilizzata per fini agricoli prima del 31 agosto, né possa dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere commercializzata.

3. Nei casi di cui all'articolo 31, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono autorizzare tutti i produttori interessati ad utilizzare i terreni messi a riposo a fini di alimentazione animale per l'anno della domanda unica. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le superfici a riposo per le quali è stata concessa l'autorizzazione non siano utilizzate a scopo lucrativo e, in particolare, affinché non sia venduto alcun foraggio prodotto su tali superfici a riposo. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro decisione e la relativa motivazione.»

14) Gli articoli 33, 34, 39, 41 e 43 sono soppressi.

15) All'articolo 48, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri che applicano l'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano, al più tardi il 7 giugno 2009, le informazioni relative al pagamento che intendono erogare, in particolare la descrizione delle condizioni di ammissibilità e i settori interessati, nonché le risorse finanziarie stanziare.»

16) Il capitolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 6 bis

NUOVI STATI MEMBRI

Applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Articolo 48 bis

Disposizioni generali

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.

2. Nel presente regolamento, qualsiasi riferimento all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 è inteso come riferimento all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 73/2009.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, il nuovo Stato membro può fissare un periodo rappresentativo che precede il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

4. Nel presente regolamento, qualsiasi riferimento al "periodo di riferimento" è inteso come riferimento al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o al periodo di riferimento di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 48 ter

Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, ai fini dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i nuovi Stati membri fissano il numero di ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto di cui al suddetto paragrafo, in base al numero di ettari dichiarati ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i nuovi Stati membri possono fissare il numero di ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 in base al numero di ettari dichiarati per l'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Qualora il numero di ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico sia inferiore al numero di ettari ammissibili, fissati conformemente al primo comma, un nuovo Stato membro può riassegnare, totalmente o parzialmente, gli importi corrispondenti agli ettari che non sono stati dichiarati a titolo di complemento per ciascuno dei diritti all'aiuto concessi il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. L'importo complementare è calcolato dividendo l'importo interessato per il numero di diritti all'aiuto che sono stati concessi.

3. Il valore e il numero dei diritti all'aiuto concessi sulla base delle dichiarazioni presentate dagli agricoltori ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico sono considerati provvisori. Il valore e il numero definitivi vengono stabiliti al più tardi il 1° aprile dell'anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, dopo l'esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004.

4. Se uno Stato membro ricorre alla facoltà prevista all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, esso può, a decorrere dall'anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili al beneficio del regime, alla fissazione provvisoria del numero di ettari di cui allo stesso paragrafo e ad una verifica preliminare delle condizioni di cui al paragrafo 6.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 73/2009, il valore dei diritti viene calcolato dividendo l'importo di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero complessivo dei diritti assegnati ai sensi del presente paragrafo.

5. L'agricoltore è informato dei diritti provvisori almeno un mese prima della data limite per la presentazione delle domande fissata a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

6. Il richiedente dimostra, conclusivamente per lo Stato membro, che, alla data di presentazione della sua domanda di diritti all'aiuto, egli è agricoltore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

7. Uno Stato membro può decidere di fissare una dimensione minima per azienda in termini di superficie agricola per la quale si può esigere la fissazione di diritti all'aiuto. Tuttavia, questa dimensione minima non può eccedere i limiti stabiliti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009.

Non è stabilita alcuna dimensione minima per la fissazione dei diritti all'aiuto soggetti alle condizioni speciali di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 73/2009, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

8. Uno Stato membro può decidere che la domanda relativa alla fissazione definitiva dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 5 possa essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento a titolo del regime di pagamento unico.

Articolo 48 ter bis

Assegnazione di diritti speciali

In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, ai fini del calcolo dell'attività agricola espressa in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero di animali che l'agricoltore detiene nel corso del periodo stabilito dallo Stato membro è convertito in UBA in base alla seguente tabella di conversione:

Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte	1,0 UBA
Bovini maschi e giovenche di età compresa fra i 6 e i 24 mesi	0,6 UBA
Bovini di sesso maschile e femminile di età inferiore a 6 mesi	0,2 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA

L'articolo 30, paragrafi 3, 4 e 5, del presente regolamento si applica ai fini del controllo dell'attività agricola minima nei nuovi Stati membri.

Articolo 48 ter ter

Notifica della decisione

Allorché un nuovo Stato membro prevede di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, esso comunica alla Commissione, entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le modalità di applicazione di quest'ultimo, incluse le opzioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3, e agli articoli 57, 59 e 61 del suddetto regolamento, nonché i criteri oggettivi in base ai quali sono state prese le decisioni.»

17) È aggiunto il seguente capitolo 6 *quinquies*:

«CAPITOLO 6 *quinquies*

VINO

Sezione 1

Trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino al regime di pagamento unico

Articolo 48 decies

Disposizioni generali

1. Ai fini della fissazione dell'importo e della determinazione dei diritti all'aiuto nell'ambito del trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino al regime di pagamento unico, l'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009 si applica fatte salve le disposizioni specifiche dell'articolo 48 *undecies* del presente regolamento e, qualora lo Stato membro abbia fatto ricorso all'opzione prevista all'articolo 59 o all'articolo 71 *septies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, le disposizioni dell'articolo 48 *duodecies* del presente regolamento.

2. Ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto derivanti dal trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino al regime di pagamento unico, gli Stati membri possono procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili a partire dal 1° gennaio 2009.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 12 del presente regolamento al settore del vino, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l'anno in cui lo Stato membro determina gli importi e gli ettari ammissibili di cui all'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 48 undecies

Disposizioni specifiche

1. Se, alla data limite per la presentazione delle domande di determinazione dei diritti all'aiuto fissata conformemente al presente regolamento, un agricoltore non possiede diritti all'aiuto o possiede soltanto diritti sottoposti a condizioni particolari, i diritti all'aiuto che gli sono assegnati per il vino vengono calcolati conformemente all'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il disposto del primo comma si applica anche se l'agricoltore ha preso in affitto diritti all'aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l'anno del trasferimento dai programmi di sostegno.

2. Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati diritti all'aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto fissato conformemente al presente regolamento, il valore e il numero dei diritti all'aiuto in suo possesso sono ricalcolati nel modo seguente:

- a) il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all'aiuto che detiene e dell'importo di riferimento, calcolato a norma dell'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente comma.

Nel calcolo di cui al presente paragrafo non vanno compresi i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

3. I diritti all'aiuto ceduti in affitto prima del termine per la presentazione delle domande di pagamento unico fissato

conformemente al presente regolamento sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2.

Articolo 48 duodecies

Attuazione regionale

1. Se uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 59 o all'articolo 71 *septies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all'aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili assegnati ai vigneti.

Il valore dei diritti all'aiuto è calcolato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Il primo anno di applicazione per il settore vinicolo ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, o dell'articolo 71 *septies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 è il 2009.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono determinare il numero supplementare di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente all'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sezione 2

Estirpazione

Articolo 48 terdecies

Media regionale

Ai fini della determinazione del valore dei diritti all'aiuto in applicazione dell'allegato IX, parte B (regime di estirpazione) del regolamento (CE) n. 73/2009, la media regionale è stabilita dallo Stato membro al livello territoriale più appropriato. Essa è stabilita ad una data fissata dallo Stato membro e può essere riveduta ogni anno; è basata sul valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori della zona interessata. Essa non è differenziata per settore di produzione.»

- 18) L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stato membro	Data
Danimarca	15 luglio
Germania	15 luglio
Spagna: Castilla-la-Mancha	1° giugno
Spagna: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, la Rioja, Comunidad Valenciana	1° luglio
Spagna: Andalucía	1° settembre
Spagna: Extremadura	15 settembre
Spagna: Navarra	15 agosto
Francia: Aquitaine, Midi-Pyrénées e Languedoc-Roussillon	1° luglio
Francia: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corsica, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (salvo i dipartimenti di Loire-Atlantique e Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur e Rhône-Alpes	15 luglio
Francia: dipartimenti di Loire-Atlantique e Vendée	15 ottobre
Italia	11 giugno
Austria	30 giugno»

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 80/181/CEE del Consiglio ⁽³⁾ impone al Regno Unito e all'Irlanda di fissare una data per porre fine alle esenzioni ancora applicate nel caso delle unità di misura note come «pint» per il latte in bottiglie a rendere, la birra e il sidro alla spina, «mile» per la segnaletica stradale e le misure di velocità e distanza, «troy ounce» per le transazioni di metalli preziosi. Ma l'esperienza ha dimostrato che le esenzioni, per il loro carattere locale e il numero limitato dei prodotti interessati, se mantenute non comporteranno ostacoli non tariffari al commercio e che non è perciò necessario porvi fine.
- (2) È opportuno chiarire che l'ambito di applicazione della direttiva 80/181/CEE è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 95 del trattato e non si limita a un campo d'azione specifico comunitario.
- (3) La direttiva 80/181/CEE permette l'uso di indicazioni aggiuntive, oltre alle unità legali fissate dal capitolo I dell'allegato alla stessa direttiva, fino al 31 dicembre

2009. Ma, per evitare di creare gli ostacoli a imprese comunitarie che esportano verso paesi terzi in cui i prodotti vanno etichettati in unità diverse da quelle di cui al capitolo I, è opportuno continuare a permettere l'uso di indicazioni aggiuntive.

- (4) La direttiva 80/181/CEE propugna il regolare funzionamento del mercato interno tramite il livello di armonizzazione delle unità di misura che prescrive. Al riguardo è opportuno che la Commissione segua l'evoluzione del mercato in relazione a detta direttiva e alla sua attuazione, segnatamente per quanto concerne gli eventuali ostacoli per il funzionamento del mercato interno e l'eventuale ulteriore armonizzazione necessaria per superare tali ostacoli.
- (5) È opportuno che la Commissione continui a perseguire fermamente, nel quadro delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi, compreso il Consiglio economico transatlantico, l'accettazione nei mercati dei suddetti paesi di beni etichettati esclusivamente con unità del Sistema internazionale di unità di misura (SI).
- (6) Indicazioni aggiuntive potrebbero inoltre permettere di introdurre in modo graduale e regolare nuove unità metriche eventualmente sviluppate a livello internazionale.
- (7) Nel 1995 la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha deciso di eliminare la categoria delle unità supplementari SI come categoria separata nel SI e di interpretare le unità «radiante» e «steradiane» come unità derivate adimensionali SI i cui nomi e simboli possono, ma non necessariamente devono, essere usati, se del caso, in espressioni di altre unità derivate SI.
- (8) Nel 1999 la Conferenza generale dei pesi e delle misure, ha approvato, nel quadro SI, il «katal», il cui simbolo è «kat», come unità di misura SI per l'attività catalitica. Questa nuova unità armonizzata SI avrebbe dovuto permettere l'indicazione coerente e uniforme di unità di misura in campo medico e biochimico, eliminando conseguentemente ogni possibile malinteso dovuto all'uso di unità non armonizzate.

⁽¹⁾ GU C 120 del 16.5.2008, pag. 14.

⁽²⁾ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 105), posizione comune del Consiglio del 18 novembre 2008 (GU C 330 E del 30.12.2008, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

- (9) Nel 2007, al fine di eliminare una delle principali fonti di variabilità osservata tra realizzazioni diverse del punto triplo dell'acqua, la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha approvato una nota sulla definizione del «kelvin». Il «kelvin» è definito come una frazione della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua. La nota si riferisce all'acqua di una specifica composizione isotopica.
- (10) Poiché il Regno Unito e l'Irlanda non usano più l'acro nelle registrazioni catastali dei terreni, la sua esenzione non è più necessaria.
- (11) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 80/181/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 80/181/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) quelle che figurano nel capitolo II dell'allegato solo negli Stati membri in cui esse erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973.»;
- 2) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) Gli obblighi derivanti dall'articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.»;
- 3) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. È autorizzato l'impiego di indicazioni aggiuntive.»;
- 4) è inserito il seguente articolo:
- «Articolo 6 ter
- La Commissione segue l'evoluzione del mercato relativamente alla presente direttiva e alla sua attuazione per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre 2019, corredata, se del caso, di adeguate proposte.»;
- 5) l'allegato è modificato come segue:
- a) al capitolo I, punto 1.1, il paragrafo «Unità di temperatura termodinamica» è sostituito dal seguente:
- «Unità di temperatura termodinamica
- Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione $1/273,16$ della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.
- Questa definizione si riferisce all'acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantità di sostanza: 0,00015576 mole di ^2H per mole di ^1H , 0,0003799 mole di ^{17}O per mole di ^{16}O e 0,0020052 mole di ^{18}O per mole di ^{16}O .
- (13^a CGPM, 1967, ris. 4 e 23^a CGPM, 2007, ris. 10)»;
- b) al capitolo I, punto 1.1.1, il titolo è sostituito dal seguente:
- «Nome e simbolo speciali dell'unità derivata SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius»;
- c) al capitolo I, punto 1.2, il titolo è sostituito dal seguente:
- «1.2. Unità derivate SI»;
- d) al capitolo I, il punto 1.2.1 è soppresso;
- e) al capitolo I, i punti 1.2.2 e 1.2.3 sono sostituiti dai seguenti:
- «1.2.2. Regola generale per le unità derivate SI
- Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1.

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

1.2.3. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali

Grandezza	Unità		Espressione	
	Nome	Simbolo	in altre unità SI	in unità SI di base
Angolo piano	radiante	rad		$m \cdot m^{-1}$
Angolo solido	steradian- te	sr		$m^2 \cdot m^{-2}$
Frequenza	hertz	Hz		s^{-1}
Forza	newton	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Pressione, tensione	pascal	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energia, lavoro, quantità di calore	joule	J	$N \cdot m$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Potenza ⁽¹⁾ , flusso energetico	watt	W	$J \cdot s^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Quantità di elettricità, carica elettrica	coulomb	C		$s \cdot A$
Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice	volt	V	$W \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Resistenza elettrica	ohm	Ω	$V \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Conduttanza	siemens	S	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Capacità elettrica	farad	F	$C \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Flusso d'induzione magnetica	weber	Wb	$V \cdot s$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induzione magnetica	tesla	T	$Wb \cdot m^{-2}$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induttanza	henry	H	$Wb \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Flusso luminoso	lumen	lm	$cd \cdot sr$	cd
Illuminamento	lux	lx	$lm \cdot m^{-2}$	$m^{-2} \cdot cd$
Attività (riferita a un radionuclide)	becquerel	Bq		s^{-1}
Dose assorbita, energia comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita	gray	Gy	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Dose equivalente	sievert	Sv	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Attività catalitica	katal	kat		$mol \cdot s^{-1}$

⁽¹⁾ Nomi speciali dell'unità di potenza: il nome "voltampère", simbolo "VA", per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome "var", simbolo "var", per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome "var" non è incluso in risoluzioni della CGPM.

Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capitolo I.

In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l'unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$ o $N \cdot s \cdot m^{-2}$ o $Pa \cdot s$;

f) al capitolo II, nella tabella è soppressa la riga seguente:

«Catasto	acre	1 ac = 4 047 m ²	ac»
----------	------	-----------------------------	-----

g) al capitolo II, la frase finale è sostituita dalla seguente: «Le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.»

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA

IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 368/06/COL

del 29 novembre 2006

in merito alla dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato islandese nella società Sementsverksmiðjan hf. (Islanda)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA ⁽¹⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi delle disposizioni delle decisioni 421/04/COL ⁽⁵⁾ e 367/06/COL ⁽⁶⁾,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾, in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

considerando quanto segue:

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 24,

I. FATTI**1. Procedimento**

visti l'articolo 1, paragrafi 3 e 2, della parte I e l'articolo 4, paragrafi 2 e 4, l'articolo 6 e l'articolo 7, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

Con lettera del 19 agosto 2003 della missione islandese presso l'Unione europea, che inoltrava una lettera del ministero delle Finanze del 19 agosto 2003, entrambe ricevute e protocollate dall'Autorità lo stesso giorno (doc. n. 03-5685 A), le autorità islandesi hanno notificato la dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato nella società Sementsverksmiðjan hf., ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

visti gli orientamenti dell'Autorità ⁽⁴⁾ sull'applicazione e l'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE,

Il 17 dicembre 2003, l'impresa Aalborg Portland Íslandi ehf. ha presentato un reclamo all'Autorità contro le condizioni della dismissione da parte dello Stato islandese delle proprie partecipazioni nella società Sementsverksmiðjan hf. L'Autorità ha ricevuto e protocollato questa lettera il 23 dicembre 2003 (doc. n. 03-9059 A). Il denunciante ha chiesto che il trattamento della denuncia avvenga contemporaneamente alla notifica della vendita effettuata dal governo.

vista la decisione dell'Autorità, del 14 luglio 2004, sulle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 27 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

⁽¹⁾ Di seguito «Autorità».

⁽²⁾ Di seguito «accordo SEE».

⁽³⁾ Di seguito «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».

⁽⁴⁾ Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 e pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e nel supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994. La guida è stata modificata da ultimo il 25 ottobre 2006. Di seguito «guida sugli aiuti di Stato».

⁽⁵⁾ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 421/04/COL, del 20 dicembre 2004, in merito alla dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato nella società Sementsverksmiðjan (GU C 117 del 19.5.2005, pag. 17; cfr. anche supplemento SEE alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 24 del 19.5.2005).

⁽⁶⁾ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 367/06/COL, del 29 novembre 2006, in merito al trasferimento allo Stato islandese degli oneri pensionistici della società Sementsverksmiðjan, non ancora pubblicata.

Dopo diversi scambi di corrispondenza ⁽⁷⁾, con lettera del 21 dicembre 2004 l'Autorità ha informato le autorità islandesi della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, nei riguardi della dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato islandese nella società Sementsverksmiðjan hf. (fatto n. 296878).

La decisione dell'Autorità n. 421/04/COL di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel relativo supplemento SEE ⁽⁸⁾. L'Autorità ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. Le autorità islandesi hanno presentato le proprie osservazioni sulla decisione con lettera del 24 febbraio 2005 (fatto n. 311243). Il 20 giugno 2005, l'Autorità ha ricevuto le osservazioni da Íslenskt sement ehf., l'acquirente di Sementsverksmiðjan hf. (fatto n. 323552). Il 2 settembre 2005, Aalborg Portland Íslandi ehf. ha presentato ulteriori osservazioni (fatto n. 333018).

L'Autorità ha richiesto l'assistenza di un esperto indipendente, Erlend Kvaal, professore associato alla BI Norwegian School of Management di Oslo, per determinare se la dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato nella società Sementsverksmiðjan hf. fosse avvenuta secondo il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Sulla base di un primo esame da parte dell'esperto indipendente delle informazioni sulla vendita disponibili presso l'Autorità, il 12 luglio 2005 è stata inviata una richiesta di informazioni alle autorità islandesi (fatto n. 326295). Le autorità islandesi hanno risposto con lettera della missione islandese presso l'Unione europea del 31 agosto 2005, che inoltrava una lettera del ministero delle Finanze del 30 agosto 2005. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall'Autorità il 1° settembre 2005 (fatto n. 332274).

Una seconda richiesta di informazioni è stata inviata alle autorità islandesi, nel quadro del procedimento d'indagine formale, il 28 ottobre 2005 (fatto n. 347691). A tale richiesta è seguito un incontro a Bruxelles il 23 novembre 2005 tra i rappresentanti dell'Autorità, le autorità islandesi, Sementsverksmiðjan hf. e uno degli investitori del consorzio che ha acquistato le partecipazioni statali. Anche l'esperto indipendente ingaggiato dall'Autorità ha partecipato all'incontro.

Con lettera del 6 dicembre 2005, ricevuta e protocollata dall'Autorità il 7 dicembre 2005 (fatto n. 353483), la missione islandese presso l'Unione europea ha inoltrato una lettera del ministero delle Finanze del 2 dicembre 2005, rispondendo alla suddetta richiesta di informazioni, nonché ad alcune questioni in sospeso sollevate durante l'incontro.

Il 31 gennaio 2006, l'esperto indipendente ha presentato all'Autorità la sua relazione finale volta a stabilire se la dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato islandese nella società Sementsverksmiðjan hf. fosse avvenuta a condizioni di mercato (fatto n. 360438).

⁽⁷⁾ Informazioni più dettagliate sulla corrispondenza tra l'Autorità e le autorità islandesi sono contenute nella decisione dell'Autorità di avviare un procedimento formale d'indagine, decisione n. 421/04/COL.

⁽⁸⁾ Cfr. nota 5.

Il 16 febbraio, il 9 marzo e il 4 agosto 2006, l'Autorità ha inviato lettere alle autorità islandesi chiedendo ulteriori informazioni e chiarimenti su elementi ancora poco chiari (fatti n. 363213, n. 365145 e n. 383227). Le autorità islandesi hanno risposto rispettivamente con lettere del 20 febbraio, del 19 aprile e del 25 settembre (fatti n. 363608, n. 370425 e n. 390092).

Il 12 ottobre 2006 il caso è stato discusso nel corso dell'incontro annuale sul pacchetto di aiuti di Stato a Reykjavik. In seguito a questa discussione, il 2 novembre 2006 le autorità islandesi hanno inviato una lettera all'Autorità (fatto n. 396476).

Il 29 novembre 2006, l'Autorità ha adottato la decisione n. 367/06/COL per prorogare il procedimento d'indagine formale avviato con la decisione n. 421/04/COL dell'Autorità. La proroga è legata al trasferimento allo Stato degli oneri pensionistici di Sementsverksmiðjan hf. nel processo di preparazione della società per la vendita. Con l'attuale decisione, l'Autorità chiude l'indagine formale avviata nei confronti della vendita delle partecipazioni dello Stato islandese nella società Sementsverksmiðjan hf. al gruppo di investitori Íslenskt sement ehf. per il prezzo di 68 milioni di ISK. Gli altri elementi del procedimento d'indagine formale restano sotto inchiesta.

2. Descrizione delle misure esaminate dalla presente decisione

L'impresa statale Sementsverksmiðjan hf. ha goduto di un monopolio de facto nel mercato del cemento in Islanda, fino all'entrata, nel 2000, di un importatore di cemento dalla Danimarca. Sembra che, a causa della nuova situazione competitiva, Sementsverksmiðjan hf. abbia dovuto far fronte a difficoltà economiche e abbia iniziato ad accumulare perdite. Data la situazione, nel 2003 lo Stato ha deciso di vendere le proprie partecipazioni nella società ⁽⁹⁾. Secondo la dichiarazione dello Stato sulla vendita delle partecipazioni: «Il comitato esecutivo per le privatizzazioni e il ministero dell'Industria intendono vendere tutte le partecipazioni attualmente detenute dallo Stato nella società Sementsverksmiðjan hf., per un importo nominale pari a 450 000 000 di corone, a un singolo o a un gruppo di investitori. Ciò riguarda il 100 % del capitale emesso nella società. Il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato in contanti. Si ricerca un investitore che sia interessato a proseguire le operazioni dell'impresa, rafforzarla e contribuire a una sana concorrenza sul mercato edilizio islandese.»

Il 2 ottobre 2003, il ministero dell'Industria, a nome del governo islandese, ha siglato un accordo di acquisto di azioni con il gruppo di investitori Íslenskt Sement ehf. Sulla base di tale accordo, lo Stato, proprietario al 100 % delle azioni in Sementsverksmiðjan hf., le ha vendute a Íslenskt sement ehf. al prezzo di 68 milioni di ISK.

⁽⁹⁾ Lettera delle autorità islandesi del 19 agosto 2003, pag. 3.

Contemporaneamente, Sementsverksmiðjan hf. e il ministero del Tesoro hanno siglato un accordo separato. In base a questo accordo, lo Stato islandese ha acquistato da Sementsverksmiðjan hf. alcune attività fisse e finanziarie che erano superflue per la produzione di cemento, per il prezzo di 450 milioni di ISK. Il ricavato è stato usato per pagare i debiti in sospeso della società.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo di acquisto di azioni tra il governo islandese e Íslenskt sement ehf., lo Stato islandese ha rilevato gli oneri pensionistici che gravavano su Sementsverksmiðjan hf. tramite un accordo tra il ministero delle Finanze e il fondo pensione dei dipendenti pubblici.

In altre parole, l'impresa, le cui azioni erano state acquistate da Íslenskt sement ehf., è stata quindi privata di tali attività e oneri.

La presente decisione concerne questa operazione, la vendita di Sementsverksmiðjan hf. a Íslenskt sement ehf. Il procedimento d'indagine formale riguardante gli altri presunti aiuti di Stato a favore di Sementsverksmiðjan hf., avviato con la decisione n. 421/04/COL, è stato esteso al rilevamento da parte dello Stato degli oneri pensionistici della società con la decisione n. 367/06/COL, e verrà trattato in un'altra decisione.

3. Motivi per avviare il procedimento d'indagine formale

Per quanto riguarda la vendita da parte dello Stato del 100 % delle proprie azioni in Sementsverksmiðjan hf., nella decisione n. 421/04/COL di avviare il procedimento di indagine formale, l'Autorità ha contestato l'applicabilità al caso in questione del capitolo 18B della guida sugli aiuti di Stato sulla vendita di terreni e fabbricati da parte delle autorità pubbliche. L'Autorità ha ritenuto che lo Stato non stesse solamente vendendo terreni e fabbricati di sua proprietà, ma le sue azioni in un'impresa di cui era proprietario al 100 %.

Inoltre, l'Autorità nutrive dubbi sul fatto che la vendita fosse avvenuta conformemente al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Non è certo in quale misura lo Stato abbia preso in considerazione altri elementi, oltre al semplice ritorno economico dell'operazione, nel corso del processo di negoziazione e se quindi il prezzo ottenuto nella vendita corrispondesse al valore di mercato dell'impresa.

Unitamente alla notifica dell'operazione, le autorità islandesi hanno presentato una valutazione di Sementsverksmiðjan hf. svolta da un esperto indipendente sulla base del valore di liquidazione. Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, l'Autorità si è chiesta se il valore di un'impresa operativa potesse essere considerato equivalente al suo valore di liquidazione, che si basa sull'ipotesi che le sue attività cessino. L'Autorità ha giudicato che se il valore di mercato del 100 % delle partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf. fosse stato più alto del prezzo di 68 milioni di ISK pagato da Íslenskt sement ehf., lo Stato avrebbe venduto l'impresa per una cifra

inferiore al suo prezzo di mercato. Sarebbero state coinvolte risorse statali ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in termini di rinuncia alle entrate, poiché lo Stato avrebbe ottenuto un prezzo inferiore a quello che un operatore privato, agendo a condizioni di mercato, avrebbe potuto ottenere per gli stessi beni.

4. Osservazioni delle autorità islandesi

In una lettera del 23 febbraio 2005, le autorità islandesi hanno presentato le loro osservazioni in merito alla decisione dell'Autorità di avviare un procedimento d'indagine formale sulla vendita delle partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf.

Le autorità islandesi hanno sottolineato che il proseguimento della produzione di cemento era stato fissato come condizione essenzialmente per aumentare il valore di Sementsverksmiðjan hf. al momento della vendita dell'impresa a terzi. Le autorità islandesi hanno affermato che: «Se non fosse possibile applicare questa condizione, i costi per lo sgombero del sito spetterebbero subito all'acquirente. Imponendo come condizione la continuazione della produzione di cemento, questi costi rimarrebbero latenti. Va inoltre sottolineato che la condizione è stata negoziata con gli acquirenti e incorporata nell'accordo di acquisto di azioni esclusivamente come intenzione da parte degli acquirenti di proseguire l'attività di Sementsverksmiðjan hf. finché fosse economicamente vantaggioso. Lo Stato non può imporre agli acquirenti di gestire la società se non è economicamente vantaggioso. Questa non può essere ritenuta una prova del fatto che lo Stato abbia preso in considerazione altri elementi oltre al ritorno economico.»

Secondo le autorità islandesi, come sancito dagli orientamenti dell'Autorità, solo quando non vi sono motivi obiettivi per attendersi ragionevolmente da un investimento un saggio di rendimento adeguato, quale sarebbe accettabile per un investitore privato in un'impresa privata comparabile operante in normali condizioni di mercato, si può trattare di un aiuto di Stato.

Le autorità islandesi hanno comunicato che: «Considerando quanto precede, non si può affermare che lo Stato non avesse motivi obiettivi per credere che la vendita di Sementsverksmiðjan hf. gli avrebbe fornito un utile adeguato. Al contrario, lo Stato, in seguito alle trattative con i compratori, si poteva aspettare un prezzo d'acquisto per la società ben al di sopra del valore di mercato. Pertanto si deve concludere che lo Stato non ha ottenuto un utile inferiore a quello che un operatore privato, agendo a condizioni di mercato, avrebbe potuto ottenere per gli stessi beni. Lo Stato ha quindi agito secondo il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Spetta all'Autorità dimostrare che lo Stato non poteva aspettarsi un utile adeguato. Dal momento che ciò non è stato dimostrato, e secondo lo Stato non può essere dimostrato, si deve concludere che lo Stato ha agito secondo il principio dell'economia di mercato.»

Nella notifica dell'operazione, le autorità islandesi sostenevano che il valore dell'impresa corrispondeva al suo valore di liquidazione. Il valore di liquidazione di Sementsverksmiðjan hf. era stimato a - 46,5 milioni di ISK, senza considerare i costi per lo sgombero del sito ad Akranes. Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che il valore di un'impresa che è stata venduta quale impresa operativa debba essere determinato in base al valore di liquidazione. Inoltre, nelle proprie osservazioni sulla decisione dell'Autorità di avviare il procedimento di indagine formale, le autorità islandesi hanno fatto riferimento alle valutazioni dei flussi di cassa comunicate all'Autorità. In particolare, secondo la valutazione dei flussi di cassa fornita nell'allegato della loro lettera del 23 febbraio 2005, il valore di mercato di Sement-verksmiðjan hf. ammontava a - 1,5 miliardi di ISK. Sulla base di questi dati, le autorità islandesi hanno ritenuto che il valore di mercato di Sementsverksmiðjan hf. quale impresa operativa fosse considerevolmente inferiore al suo valore di liquidazione.

Le autorità islandesi hanno inoltre obiettato che, siccome il valore di mercato di Sementsverksmiðjan hf., sia applicando la valutazione dei flussi di cassa che la valutazione di liquidazione, era inferiore al prezzo di vendita di 68 milioni di ISK, né Sementsverksmiðjan hf. né Íslenskt sement ehf. avevano ottenuto alcun vantaggio economico ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Le autorità islandesi hanno considerato che, nel valutare se sia stato fornito un aiuto di Stato, l'Autorità dovrebbe verificare il prezzo di vendita complessivo dell'impresa dopo la vendita allo Stato islandese delle attività che erano superflue ai fini della produzione di cemento: «Lo Stato ritiene inoltre che se l'Autorità giunge alla conclusione che una [valutazione dei flussi di cassa] dell'impresa sia la valutazione corretta per determinare il prezzo di vendita [...] allora si dovrebbe utilizzare il metodo dei flussi di cassa, accertando il valore dell'impresa dopo la vendita delle attività.»

Le autorità islandesi hanno spiegato che lo Stato non era pronto a negoziare un prezzo di vendita corrispondente al valore calcolato dei flussi di cassa di Sementsverksmiðjan hf. «A causa delle perdite accumulate dall'impresa dal momento dell'emana-zione del bando, è risultato evidente che per vendere l'impresa all'acquirente sarebbe necessario ristrutturarla. Lo Stato avrebbe acquistato dall'impresa tutte le attività che non erano essenziali per la produzione e il funzionamento, al fine di abbassare i costi operativi e garantire la redditività dell'impresa.»

Per i motivi suesposti, le autorità islandesi hanno ritenuto che nell'operazione non fosse implicato nessun aiuto di Stato. Tuttavia, se l'Autorità dovesse concludere che tale operazione implichi un aiuto di Stato, secondo le autorità islandesi tale aiuto di Stato dovrebbe considerarsi giustificato ai sensi della deroga

di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, in particolare ai sensi delle disposizioni del capitolo 16 della guida sugli aiuti di Stato, in quanto aiuto alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà.

In una lettera del 2 novembre 2006, le autorità islandesi hanno chiesto all'Autorità di non considerare chiusi alcuni aspetti dell'indagine formale in corso, dato che «per comprendere a pieno la questione si devono prendere in considerazione tutti gli aspetti dell'operazione nel suo complesso.»

5. Osservazioni di terzi

5.1. Osservazioni di Íslenskt sement ehf.

Con lettera del 20 giugno 2005, Íslenskt sement ehf. ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione dell'Autorità n. 421/04/COL di avviare il procedimento di indagine formale sulla vendita delle partecipazioni dello Stato islandese in Sementsverksmiðjan. Secondo Íslenskt sement ehf., non vi sono stati elementi di aiuto nella suddetta vendita. L'impresa ha affermato che: «Íslenskt Sement è convinta che sia stato rispettato il principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato, soprattutto perché il prezzo d'acquisto di Sementsverksmiðjan era almeno equivalente, se non considerevolmente superiore, al reale valore di mercato dell'impresa.»

Íslenskt sement ehf. ha ritenuto che una valutazione dei flussi di cassa, che è il metodo generalmente utilizzato nella valutazione delle imprese operanti nel settore del cemento, fosse l'unico metodo equo per valutare l'impresa. Tuttavia, l'impresa ha sostenuto che lo Stato islandese non voleva negoziare sulla base di tale metodo, dal momento che avrebbe ottenuto un prezzo d'acquisto sfavorevole. Secondo Íslenskt sement ehf., se al caso di Sementsverksmiðjan si fosse applicato il metodo dei flussi di cassa, il valore di mercato stimato sarebbe stato pari a zero o addirittura negativo. Per questa ragione, Íslenskt sement ehf. ha ritenuto che il valore ottenuto grazie all'applicazione del metodo della liquidazione corrispondesse al massimo valore di mercato dell'impresa al momento dell'acquisto. Íslenskt sement ehf. ha inoltre sostenuto che il valore di liquidazione di 69,6 milioni di ISK non comprendeva le spese derivanti dalla liquidazione e dalla cessazione delle attività, incluso lo sgombero del sito. Íslenskt sement ehf. ha affermato che il prezzo d'acquisto delle partecipazioni in Sementsverksmiðjan hf. superava ampiamente il valore di liquidazione dell'impresa.

Íslenskt Sement ha asserito che i beni acquistati dal ministero del Tesoro non sono stati venduti singolarmente, ma unitamente alla vendita delle azioni, come parte integrante dell'accordo di acquisto complessivo. Pertanto «nell'accertare se nella vendita di Sementverksmiðjan vi siano elementi di aiuto, l'Autorità non può effettuare una singola valutazione per ogni bene venduto, ma deve considerare l'effetto della vendita dei singoli beni nell'ambito della valutazione complessiva dell'impresa al momento della vendita.»

5.2. Osservazioni di Aalborg Portland Íslandi ehf.

Con lettera del 2 settembre 2005, Aalborg Portland Íslandi ehf. ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione dell'Autorità n. 421/04/COL di avviare il procedimento di indagine formale sulla vendita delle partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf. L'impresa ha condiviso le preoccupazioni e le opinioni espresse dall'Autorità nella suddetta decisione, ma ha anche fatto riferimento al rilevamento da parte dello Stato degli oneri pensionistici di Sementsverksmiðjan hf., che non era stato considerato nella decisione dell'Autorità.

II. VALUTAZIONE

1. Esistenza di un aiuto di Stato nella vendita delle partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, lo Stato ha venduto le proprie partecipazioni in Sementsverksmiðjan hf. al prezzo di 68 milioni di ISK, in un'operazione collegata all'acquisto da parte del ministero del Tesoro islandese di alcune attività non essenziali per il funzionamento dell'impresa. Sebbene questi due elementi dell'operazione siano strettamente collegati, e infatti ciò che Íslenskt sement ehf. ha comprato è la parte operativa di Sementsverksmiðjan hf., con l'esclusione delle attività e delle azioni superflue per la produzione del cemento, in questa decisione l'Autorità valuterà la vendita di azioni singolarmente. Ciò è dovuto al fatto che il beneficiario potenziale dell'aiuto di Stato nel caso della vendita delle partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf. sarebbe Íslenskt sement ehf. Per contro, il beneficiario potenziale di tutti i possibili aiuti di Stato forniti nell'ambito della ristrutturazione delle attività-passività dell'impresa da parte dello Stato unitamente alla vendita di azioni sarebbe il produttore di cemento stesso, ovvero Sementsverksmiðjan hf. È da quest'ultimo che lo Stato ha acquistato le varie attività e ha rilevato gli oneri pensionistici.

L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE prevede quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Prima di verificare se la vendita in questione comporti un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE, l'Autorità risponderà all'affermazione del governo islandese secondo la quale è da escludere la presenza di aiuti di Stato grazie all'applicazione del capitolo 18B della guida sugli aiuti di Stato sugli «elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e di fabbricati da parte di pubbliche autorità».

1.1. Capitolo 18B della guida sugli aiuti di Stato riguardante gli «Elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e di fabbricati da parte di pubbliche autorità»

Il capitolo 18B della guida sugli aiuti di Stato, «Elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e di fabbricati da parte di pubbliche autorità», fornisce precisazioni sull'interpretazione e sull'applicazione da parte dell'Autorità delle disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato quando si tratti di valutare vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità. Se vengono rispettate le procedure stabilite nel capitolo 18B della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità, relative alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità, si presume che nella vendita non siano coinvolti aiuti di Stato.

Sebbene le autorità islandesi abbiano notificato le condizioni dell'operazione riguardante la vendita delle partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf., esse sostenevano che la vendita fosse avvenuta ai sensi del capitolo 18B della guida sugli aiuti di Stato sulle vendite di terreni e fabbricati. Pertanto, secondo loro, l'operazione non ha comportato aiuti di Stato.

Come già affermato nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale, l'Autorità ritiene che il capitolo 18B non possa essere applicato all'operazione descritta. Lo Stato non ha venduto solamente terreni e fabbricati di sua proprietà, bensì le proprie azioni in un'impresa di cui era proprietario al 100 % e che continua la propria attività. Anche se il capitolo 18B fosse applicabile, non sono state rispettate le procedure per escludere la presenza di aiuti di Stato in esso descritte.

La procedura d'offerta applicata al caso in esame non rispondeva alla definizione prevista al capitolo 18B.2.1, paragrafo 1, lettera b). Innanzitutto, non è stata sufficientemente pubblicizzata. Inoltre, è servita solamente a selezionare un futuro acquirente, con il quale, in seguito, è stato negoziato il prezzo. Per quanto riguarda la procedura alternativa, ovvero la vendita sulla base di una valutazione di periti indipendenti, nella fattispecie è stato un perito, MP-verðbréf hf., a stabilire il valore di liquidazione di Sementsverksmiðjan hf. Tuttavia, l'impresa è stata venduta quale impresa operativa, sottintendendo che la produzione di cemento sarebbe continuata. In tali circostanze, non si può presumere che il valore di liquidazione corrispondesse al valore di mercato escludendo l'esistenza di un aiuto di Stato senza ulteriori verifiche.

Sembra necessario decidere quale sia il metodo più appropriato per determinare il valore di mercato di un'impresa in tali circostanze e per effettuare, di conseguenza, una valutazione. Segue un'ulteriore analisi volta a stabilire quale potrebbe essere il prezzo di mercato dell'impresa e se nella vendita delle azioni di Sementsverksmiðjan hf. a Íslenskt sement ehf. sia stato coinvolto un aiuto di Stato.

1.2. Valutazione della vendita di azioni alla luce della normativa sugli aiuti di Stato

Affinché una misura venga considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, deve soddisfare le seguenti condizioni cumulative:

- l'aiuto rappresenta un vantaggio selettivo,
- l'aiuto viene concesso mediante risorse statali,
- l'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza,
- e incide sugli scambi fra parti contraenti dell'accordo SEE.

Un vantaggio selettivo — prezzo di mercato

Una misura che garantisca un vantaggio a determinati beneficiari, e che non sia una misura generale, soddisfa la prima delle condizioni menzionate in precedenza. È quindi necessario stabilire se l'impresa in questione ottenga un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali⁽¹⁰⁾. L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE non distingue gli interventi statali secondo le loro cause o i loro obiettivi, ma li definisce secondo i loro effetti⁽¹¹⁾. Ne consegue che il concetto di aiuto è oggettivo, e dipende dal verificarsi o meno della condizione secondo la quale la misura statale implica un vantaggio per una o più imprese⁽¹²⁾.

L'acquisto di beni per un prezzo inferiore al loro valore di mercato rappresenta, in linea di principio, un vantaggio. Quindi, se Íslenskt sement ehf. avesse pagato per Sementsverksmiðjan hf. un prezzo corrispondente al valore di mercato dell'impresa, non avrebbe ottenuto alcun vantaggio da tale operazione.

Per stabilire se Íslenskt sement ehf. avesse acquistato le azioni statali ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato, l'Autorità ha affidato a un esperto indipendente la valutazione del valore di mercato di Sementsverksmiðjan hf. al momento della vendita. L'esperto indipendente ha stimato il valore di mercato dell'impresa alla fine dell'intera operazione, considerando che l'impresa continua la propria attività. Ciò significa che l'esperto indipendente ha stimato il valore di mercato di Sementsverksmiðjan hf. dopo il riacquisto da parte del ministero del Tesoro

islandese di alcune attività della società che non erano necessarie per la produzione del cemento⁽¹³⁾, e in seguito al rilevamento degli oneri pensionistici dell'impresa da parte del ministero delle Finanze. In altre parole, l'esperto indipendente ha stimato il valore di mercato di ciò che Íslenskt sement ehf. ha realmente acquistato, ovvero le partecipazioni in un'impresa privata di attività e oneri.

Secondo l'esperto indipendente, l'unico metodo che può dare un'idea di quale possa essere il valore equo dell'impresa nel caso della vendita delle partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf. è il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri previsti (valore d'uso)⁽¹⁴⁾. Il valore netto attuale dei flussi di cassa previsti, derivanti dal futuro utilizzo di un'immobilizzazione, rappresenta il calcolo, effettuato da un investitore, del risultato di un progetto potenziale. Le proiezioni dei flussi di cassa possono quindi variare a seconda delle strategie dei singoli investitori. Pertanto, l'esperto indipendente ha ritenuto che l'approccio migliore consistesse nell'identificare una gamma di possibili risultati per il valore d'uso, ponendo un limite superiore e uno inferiore ai risultati. È stato chiesto alle autorità islandesi di fornire le informazioni e i calcoli necessari per stabilire tali limiti⁽¹⁵⁾, in modo da avere un'idea del valore equo dell'attività principale, ovvero la produzione di cemento. Una volta stabilito il valore operativo, ogni attività aggiunta che non facesse parte dell'attività principale (per esempio tutte le attività finanziarie) rappresentava un aumento del valore, e ogni obbligazione (per esempio tutti i debiti o altre obbligazioni finanziarie) rappresentava una riduzione.

Scenari dei flussi di cassa presentati dalle autorità islandesi

Sulla base di queste osservazioni, su richiesta dell'esperto indipendente, è stato chiesto alle autorità islandesi di elaborare due scenari: lo scenario I, secondo il quale le importazioni di cemento in Islanda rappresentavano il 30 % del mercato totale, e lo scenario II, secondo il quale le importazioni erano pari a zero. Lo scenario I (il cosiddetto scenario pessimistico) produceva un valore attuale netto (VAN) negativo dei flussi di cassa liberi futuri pari a circa 1 000 milioni di ISK, e lo scenario II (il cosiddetto scenario ottimistico) un VAN positivo dei flussi di cassa liberi futuri pari a circa 200 milioni di ISK. Adattando le misure del VAN, sottraendo il debito a lungo termine e sommando l'attivo circolante in eccesso, il governo islandese è giunto al valore del capitale proprio stimato di - 897 milioni di ISK per lo scenario I, e di 307 milioni di ISK per lo scenario II. L'utilizzazione degli impianti è stata decisiva per la variazione dei risultati. Il costo variabile di produzione per tonnellata è stato stimato a 5 749 ISK negli anni con un pieno livello di utilizzazione degli impianti (130 000 tonnellate) e a 7 479 ISK negli anni con un livello di utilizzazione degli impianti molto basso (70 000 tonnellate). Quindi, nel calcolo c'era un doppio effetto di economia di scala, dal momento che sia i costi per tonnellata variabili che, per definizione, quelli fissi diminuiscono se aumenta il volume prodotto⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁰⁾ Causa C-39/94 Syndicat français de l'Express international (SFEI) ed altri/La Poste ed altri, Raccolta 1996, pag. I-3547, punto 60, Causa C-256/97 DM Transport, Raccolta 1999, pag. I-3913, punto 22, Causa CT-116/01 e T-118/01 P&O Ferries/Commissione, Raccolta 2003, punto 112.

⁽¹¹⁾ Causa C-56/93, Belgio/Commissione, Raccolta 1996, pag. I-723, punto 79, e causa C-241/94, Francia/Commissione, Raccolta 1996, pag. I-4551, punti 19 e 20.

⁽¹²⁾ Causa T-67/94, Landbroke Racing/Commissione, Raccolta 1998, pag. II-1, punto 52, e causa T-46/97 SIC/Commissione, Raccolta 2000, pag. II-2125, punto 83.

⁽¹³⁾ Come previsto dall'accordo di acquisto di azioni tra il governo islandese e Íslenskt sement ehf. e effettuato in base alle disposizioni del contratto d'acquisto tra Sementsverksmiðjan hf. e il Tesoro.

⁽¹⁴⁾ Relazione dell'esperto, pagina 2.

⁽¹⁵⁾ La lettera dell'Autorità del 12 luglio 2005.

⁽¹⁶⁾ Relazione dell'esperto, pagina 8.

Nella lettera di accompagnamento, le autorità islandesi hanno affermato che lo scenario ottimistico non era realistico, poiché non prevedeva la concorrenza sul mercato del cemento islandese. Visti gli investimenti in impianti del concorrente danese Aalborg Portland, si è ritenuta improbabile la cessazione della concorrenza sul mercato del cemento islandese. Le autorità islandesi non hanno presentato osservazioni sul realismo dello scenario più pessimistico.

L'esperto ha criticato il fatto che fosse stato usato un tasso di sconto elevato (che comprendeva un premio di rischio) nei modelli presentati dalle autorità islandesi. Un tasso di sconto elevato potrebbe sottovalutare le obbligazioni derivanti da flussi di cassa negativi, rendendo indebitamente più appetibili le prospettive. Nonostante queste critiche, per motivi di coerenza, nel corso dell'analisi è stato utilizzato, nei vari scenari proposti, il tasso di sconto effettivo del 12,4 % indicato dalle autorità islandesi.

Riformulazione dello scenario pessimistico

Lo scenario I mostrava un'impresa che registrava perdite in continuazione per un periodo di trent'anni, il che sembra completamente irrazionale. Considerando che l'esperto indipendente, stabilendo uno scenario pessimistico, aveva l'intenzione di determinare un limite inferiore per i possibili risultati, lo scenario I presentato dalle autorità islandesi era chiaramente inadeguato⁽¹⁷⁾. Qualunque decisione di investimento razionale è basata sull'aspettativa di un rendimento positivo. È lecito chiedersi come reagirebbe un investitore razionale nel caso in cui non ottenesse il rendimento positivo previsto. Il comportamento normale, in un caso simile, sarebbe quello di limitare le perdite alla luce delle nuove aspettative.

Di conseguenza, l'esperto indipendente ha riformulato lo scenario pessimistico considerando un arco di tempo di cinque anni caratterizzato da un basso livello di utilizzazione degli impianti (82 000 tonnellate all'anno, corrispondenti alla media dello scenario I), prezzi di vendita bassi mantenuti al livello del 2003 (7 071 ISK alla tonnellata) e considerando che l'impresa verrebbe liquidata dopo cinque anni di attività. Inoltre, si è ipotizzato che tutti i flussi di cassa negativi vengano attribuiti ai proprietari. Secondo l'esperto, questa sembrava una strategia ragionevole per lo scenario più sfavorevole, dal momento che ogni decisione di investimento razionale sarebbe basata sull'aspettativa di un rendimento positivo e sulla possibilità di reagire nel caso in cui tale rendimento positivo non si verificasse.

Lo scenario più sfavorevole che porterebbe alla cessazione della produzione di cemento dopo cinque anni, darebbe luogo a un'attività di risanamento che andrebbe svolta subito dopo. Secondo il contratto di locazione siglato tra Sementsverksmiðjan hf. e la città di Akranes nel luglio 2003, «se la produzione di

cemento cessa per un periodo ininterrotto di 24 mesi, Iceland Cement Ltd deve demolire i locali di immagazzinamento a proprie spese»⁽¹⁸⁾. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità islandesi, i costi di risanamento ammontavano a 460 milioni di ISK, probabilmente ai prezzi attuali⁽¹⁹⁾.

Sulla base di queste informazioni, lo scenario più sfavorevole è stato elaborato simulando cinque anni di produzione a bassi livelli e mantenendo i prezzi del cemento ai livelli del 2003. Il valore attuale netto dei relativi flussi di cassa è stato adeguato alle attività e alle passività al di fuori del ciclo di produzione alla data di acquisto. Sono stati aggiunti l'effetto netto dell'uso alternativo delle attività fisse (per esempio per l'importazione del cemento) e i costi di risanamento.

Secondo la riformulazione effettuata dall'esperto indipendente, una simulazione dei flussi di cassa stabilita sulla base di tali premesse ha consentito di ottenere un flusso di cassa negativo di 144 milioni di ISK all'anno per cinque anni, e un valore attuale netto di una spesa negativa di 360 milioni di ISK il sesto anno. Il valore attualizzato di questi flussi di cassa ammontava a - 691 milioni di ISK, e in seguito all'adeguamento per le voci dello stato patrimoniale al di fuori del ciclo operativo il valore dell'investimento è stato determinato a - 332 milioni di ISK.

Riformulazione dello scenario ottimistico

Lo scopo dello scenario ottimistico era quello di stabilire un limite superiore ai possibili risultati. La caratteristica fondamentale di uno scenario ottimistico implicava il bilanciamento delle operazioni dopo cinque anni. Il punto di partenza era il primo esercizio dopo la privatizzazione, con una produzione prevista di 100 000 tonnellate, un prezzo del cemento di 7 489 ISK, costi variabili secondo quanto stabilito nel metodo di valutazione dei costi (6 381 ISK per tonnellata), e spese generali come quelle ipotizzate nello scenario I (127 milioni di ISK). Gli effetti di cassa annuali dei reinvestimenti erano stimati a 40 ISK, cifra che superava ampiamente gli ammortamenti. Sulla base di queste ipotesi, il flusso di cassa netto per il primo anno era stimato a - 38 milioni di ISK. Successivamente, il flusso di cassa netto convergerebbe verso zero nel corso di cinque anni, valore che raggiungerebbe lo zero il sesto anno.

Il valore attuale netto dei flussi di cassa dei primi cinque anni di attività ammontava a - 59 milioni di ISK. Ipotizzando che in seguito l'utile di esercizio tenderebbe a zero, il valore attuale delle operazioni negli anni seguenti è stato fissato a zero. In questo scenario, l'esperto ha ritenuto ragionevole che i riporti del minor gettito fiscale⁽²⁰⁾ non venissero sfruttati nel

⁽¹⁷⁾ Relazione dell'esperto, pagina 8.

⁽¹⁸⁾ Contratto di locazione tra la città di Akranes e Sementsverksmiðjan hf., del 2 ottobre 2003.

⁽¹⁹⁾ Relazione dell'esperto, pagina 9.

⁽²⁰⁾ Un ammanco fiscale in un anno può essere usato per il rimborso di tasse pagate nel corso degli anni precedenti o per ridurre le tasse da pagare negli anni successivi.

corso dei primi anni. Il risultato delle operazioni è stato adeguato con le voci dello stato patrimoniale al di fuori del ciclo operativo (come è stato fatto nel caso dello scenario pessimistico) e si è ottenuto un valore attuale netto di 300 milioni di ISK. L'esperto ha utilizzato nuovamente un tasso di sconto del 12,4 %, come nello scenario pessimistico. Ha evidenziato che questo tasso riflette solamente il costo del capitale proprio (al lordo delle imposte), mentre normalmente il progetto di investimento in questo scenario verrebbe in gran parte finanziato con il debito, abbassando in tal modo il tasso di rendimento complessivo richiesto. Un tasso di sconto inferiore porterebbe a un risultato meno positivo, dal momento che i flussi di cassa inclusi sono tutti negativi. Ad ogni modo, ha sottolineato l'importanza di utilizzare coerentemente lo stesso tasso in tutti gli scenari.

Sintesi

Sulla base delle suddette valutazioni, secondo l'esperto indipendente era opportuno determinare un limite superiore e uno inferiore per la valutazione del fair value attraverso l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri. Il limite inferiore deriverebbe dallo scenario pessimistico, nel quale la produzione del cemento veniva interrotta dopo alcuni anni di attività, durante i quali i proprietari si sarebbero convinti che le operazioni non sarebbero diventate redditizie. In aggiunta al dispendio di risorse dovuto alle perdite registrate in quegli anni, l'impresa si dovrebbe accollare i costi di risanamento una volta terminata la produzione⁽²¹⁾. D'altro canto, in questo scenario c'erano scorte iniziali e risorse finanziarie, che al momento della liquidazione fornirebbero proventi positivi, e permetterebbero un impiego alternativo del capitale fisso. Sulla base delle valutazioni del flusso di cassa, il valore di mercato minimo di Sementsverksmiðjan hf. è stato stimato a - 322 milioni di ISK.

Il limite superiore verrebbe stabilito dallo scenario ottimistico, nel quale si considerava che la redditività della produzione di cemento aumentasse gradualmente e la soglia di redditività venisse raggiunta dopo alcuni anni. Come nello scenario pessimistico, nel corso dei primi anni ci sarebbero state perdite, le quali avrebbero assorbito le risorse dell'impresa, benché ad un livello più modesto. Il valore attuale netto delle operazioni dopo il raggiungimento della soglia di redditività era pressoché irrilevante, e pertanto non veniva preso in considerazione nel calcolo. Anche in questo scenario c'erano contributi positivi derivanti da scorte iniziali e risorse finanziarie. Sulla base delle valutazioni del flusso di cassa, il valore di mercato massimo di Sementsverksmiðjan hf. è stato stimato a 300 milioni di ISK.

I calcoli del flusso di cassa suggerivano quindi un intervallo del fair value piuttosto simmetrico rispetto allo zero, con risultati ragionevolmente probabili che oscillano all'incirca tra \pm 300 milioni di ISK.

Interessi privati

In alcuni casi, un'operazione concordata può scostarsi da un valore di mercato osservabile o ipotetico poiché una delle parti ha interessi privati identificabili in quella particolare operazione.

⁽²¹⁾ Come menzionato precedentemente, il semplice obbligo morale dello Stato di risanare il sito di produzione ad Akranes è stato trasformato in un obbligo legale imposto a Sementsverksmiðjan hf., con la firma dei contratti di locazione per i terreni ad Akranes tra la società e l'amministrazione di Akranes.

Secondo l'esperto, nell'acquisto delle partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf. da parte di Íslenskt sement ehf. erano chiaramente in gioco interessi privati, che possono aver influenzato il prezzo dell'operazione.

Íslenskt sement ehf. era un consorzio di tre società creato per l'acquisto delle partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf.: BM Valla, Björgun e Norcem. BM Valla è un'importante impresa edile islandese e una grande acquirente di cemento. Sulla base delle informazioni fornite nell'incontro tra i rappresentanti dell'Autorità, l'esperto indipendente e i rappresentanti delle autorità islandesi e di Íslenskt sement ehf., BM Valla ha due interessi strategici nel cementificio islandese. Uno è quello di garantire che la fornitura di cemento nel mercato islandese non sia dominata da un unico fornitore. Il secondo interesse è quello di salvaguardare lo sviluppo del prodotto locale e le competenze a esso collegate, per il beneficio a lungo termine dell'edilizia, tenendo in particolare considerazione le specificità tecniche del mercato del cemento islandese.

Björgun fornisce la sabbia di conchiglie a Sementsverksmiðjan hf. Se la produzione locale di cemento dovesse terminare, Björgun non disporrebbe di uno sbocco alternativo per i suoi prodotti.

Norcem è un produttore di cemento norvegese, di proprietà del gruppo tedesco Heidelberger Zement. Norcem potrebbe avere interessi strategici e competitivi nel rafforzare la propria presenza sul mercato islandese.

Alla luce delle circostanze specifiche del consorzio di acquirenti, nella fattispecie, l'esperto indipendente ritiene che il prezzo d'acquisto concordato sia stato influenzato dalla presenza di interessi privati.

Per questi motivi, l'esperto indipendente ha concluso che⁽²²⁾ «pur ritenendo che il prezzo concordato di 68 milioni di ISK sia piuttosto elevato, è possibile che alcuni elementi legati alla situazione dei proprietari aumentino le probabilità di recupero dei costi di investimento».

L'Autorità ha valutato i fatti e le cifre presentati dalle autorità islandesi e ha esaminato attentamente la valutazione e la relazione presentate dall'esperto indipendente. L'Autorità ha ritenuto che l'analisi dell'esperto rappresentasse un giusto modo di stabilire il valore di Sementsverksmiðjan hf. Come già indicato nella decisione n. 421/04/COL di avviare il procedimento d'indagine formale, non si può supporre che il valore di liquidazione di un'impresa che continui l'attività rappresenti il valore di mercato dell'impresa. In linea con l'opinione dell'esperto indipendente, l'Autorità ritiene che un'analisi del flusso di cassa

⁽²²⁾ Relazione dell'esperto, pagina 13.

attualizzato rappresenti un metodo adeguato per calcolare il valore di un'impresa come quella del caso in esame. Tuttavia, l'Autorità riconosce che la valutazione del valore dell'impresa al momento dell'operazione è ovviamente soggetta a notevole incertezza. Pertanto, secondo l'Autorità, per stimare il valore di un'impresa sembra ragionevole studiare vari scenari, come ha fatto l'esperto, al fine di stabilire un intervallo nell'ambito del quale sarebbe plausibile determinare il valore ricercato. Il prezzo di vendita delle partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf. si collocava all'interno dell'intervallo stabilito e addirittura sopra il valore medio, che corrispondeva circa allo zero.

Inoltre, le autorità islandesi avevano stabilito che il valore di liquidazione dell'impresa corrispondeva a 69,6 milioni di ISK. Un accordo del 31 luglio 2003 tra l'amministrazione di Akranes e Sementsverksmiðjan hf. afferma che: «se la produzione di clinker cessa per un periodo ininterrotto di 24 mesi, Iceland Cement Ltd deve demolire i locali di immagazzinamento a proprie spese». Quindi il valore di liquidazione di Sementsverksmiðjan hf. era inferiore a 69,6 milioni di ISK, poiché, come stabilito dal suddetto accordo legale, si sarebbero dovuti aggiungere i costi di demolizione dei locali di immagazzinamento ⁽²³⁾. Il prezzo che Íslenskt sement ehf. ha pagato per le partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf. era quindi superiore al valore di liquidazione dell'impresa.

2. Conclusione

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità non può concludere che l'impresa sia stata venduta al di sotto del valore di mercato. Pertanto, l'Autorità non può concludere che Íslenskt sement ehf., in quanto società fondata dal gruppo di investitori per acquistare le partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf., abbia ottenuto un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, affinché una misura rappresenti un aiuto di Stato devono essere soddisfatte quattro condizioni cumulative. Sulla base della precedente valutazione, l'Autorità non ha trovato motivi per esaminare una qualsiasi delle altre tre condizioni sopra elencate, necessarie affinché una misura rappresenti un aiuto di Stato. Dato che Íslenskt sement ehf. non ha ricevuto alcun vantaggio, l'Autorità

ritiene che la vendita delle partecipazioni statali in Sementsverksmiðjan hf. al gruppo di investitori Íslenskt sement ehf. non rappresenti un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

L'adozione di questa decisione di chiudere l'indagine sulla vendita delle partecipazioni statali a Íslenskt sement ehf. per il prezzo di 68 milioni di ISK, che fa parte dell'indagine formale avviata con decisione dell'Autorità n. 421/04/COL e prorogata con decisione n. 367/06/COL, non pregiudica l'esito del resto dell'indagine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la vendita da parte dello Stato islandese delle proprie partecipazioni in Sementsverksmiðjan hf. a Íslenskt sement ehf. per un prezzo di 68 milioni di ISK non rappresenti un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

Articolo 2

La Repubblica d'Islanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2006.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Björn T. GRYDELAND
Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON
Membro del collegio

⁽²³⁾ Nella valutazione del valore di liquidazione svolta da MP Verdbref nel marzo 2003, i costi associati alla demolizione e al risanamento dello stabilimento (fabbricati e macchinari) ammontavano a 460 milioni di ISK. Anche se la cifra potrebbe non essere del tutto corretta, comunque evidenzia la presenza di gravami che incombono su Sementsverksmiðjan, i quali possono diminuire in maniera considerevole il valore di liquidazione stimato.

RETTIFICHE**Rettifica della decisione 2008/689/CE della Commissione, del 1° agosto 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 225 del 23 agosto 2008)

1. A pagina 12, nell'allegato, nella prima colonna della tabella, punto 4, lettera a):

anziché: «Cuscinetti e pistoni.»

leggi: «Cuscinetti e boccole.»

2. A pagina 12, nell'allegato, nella prima colonna della tabella, punto 4, lettera b):

anziché: «Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento.»

leggi: «Cuscinetti e boccole utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento.»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>